



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3176**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Individuazione dei livelli minimi delle prestazioni che le Comunità sono tenute a rispettare nell'anno 2011 nell'applicazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, relativa agli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e comportante modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.

Il giorno **30 Dicembre 2010** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, promuove ed attua specifici interventi in materia di edilizia abitativa per favorire il miglioramento della qualità di vita, agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare o nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anzidetti.

Possono accedere ai benefici di detta legge le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., ha approvato la disciplinata attuativa di detta norma ed in particolare al Titolo III i criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 6 concernente "Interventi a favore dei privati" che prevede siano i comprensori e i due Comuni di Trento e Rovereto a concedere i contributi per il risanamento dell'alloggio dove il soggetto ultrasessantacinquenne o la persona affetta da disabilità dimora o si impegna a dimorare abitualmente.

Ora, in attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del c. 4 dell'art. 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" le funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sono progressivamente trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità.

Considerata peraltro la necessità di definire livelli standard e livelli essenziali delle prestazioni relative alle funzioni in materia di edilizia a favore degli anziani, al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza" si rende necessario individuare i livelli minimi che le Comunità sono tenute a rispettare nell'anno 2011 per la concessione dei contributi di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.

Essendo obiettivo dell'attuale legislatura l'approvazione di una nuova legge in materia di edilizia abitativa agevolata, che presumibilmente verrà emanata entro la fine del 2011 e abrogherà le norme attualmente in essere tra cui anche la l.p. 16/90, si ritiene di non modificare gli attuali criteri attuativi della stessa, approvati con la sopra citata deliberazione n. 7946/1991 e ss.mm. e ii. e di considerare, quali livelli minimi che devono essere rispettati anche dalle Comunità che alla data del 1° gennaio 2011 hanno viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata, i principi stabiliti nella stessa, con le eccezioni che seguono:

per la formazione delle graduatorie di merito le Comunità possono determinare, in base alle loro politiche territoriali abitative e sociali, alle voci elencate al comma 1 dell'art. 23 "Criteri per la formazione della graduatoria" l'intervallo di punteggi diversi da quelli ivi stabiliti;

le Comunità possono fissare, nei limiti degli stanziamenti loro attribuiti, una spesa massima ammissibile e delle percentuali di contributo maggiori di quelle previste rispettivamente al punto 2.2.1.f “Interventi di risanamento a favore di persone anziane dell’allegato parte integrante concernente “Piano pluriennale 2004-2008 in materia di edilizia abitativa in conformità allo standard AA1000 (AccountAbility 1000) della deliberazione n. 1793 di data 6 agosto 2004 e all’art. 25 della deliberazione n. 7946/1991.

Infine, per permettere alle comunità di programmare le proprie azioni per il prossimo anno, si propone di stabilire fin d’ora che nel 2011 alle stesse sarà assegnato per l’esercizio delle funzioni in argomento un importo pari a quello assegnato per il corrente anno alle medesime o ai corrispondenti Comprensori per gli interventi di competenza, tenendo peraltro conto che gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti sono stati conteggiati quali anticipi sulle assegnazioni per il 2010.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la propria precedente deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii.;
- vista la propria precedente deliberazione n. 1793 di data 6 agosto 2004;
- a voti unanimi legalmente espressi;

#### d e l i b e r a

- 1) di stabilire che le Comunità dal 1° gennaio 2011 o dal momento in cui, nel corso del 2011, saranno titolari delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa agevolata, nella concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sono tenute a rispettare quali “livelli minimi” ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i criteri già fissati con propria precedente deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., con le eccezioni previste al successivo punto 2);
- 2) di stabilire che le Comunità di cui al precedente punto 1) possono:
  - a) determinare, in relazione a ciascun parametro di cui al comma 1 dell’art. 23 “Criteri per la formazione della graduatoria” l’intervallo di punteggi per la formazione delle graduatorie ritenuto adeguato alle rispettive politiche territoriali sociali e abitative;
  - b) fissare, nei limiti degli stanziamenti che verranno loro attribuiti, spese ammissibili e percentuali di contributo anche diverse da quelle previste dalle attuali disposizioni;
- 3) di stabilire che alle Comunità che alla data del 1° gennaio 2011 sono titolari delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché a quelle che vedranno nel corso del 2011 il trasferimento della titolarità, sarà assegnato per l’esercizio delle funzioni di competenza di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, nell’anno 2011 un importo pari a quello assegnato per il

corrente anno alle medesime o ai corrispondenti Comprensori per gli interventi di competenza, tenendo conto che gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti sono stati conteggiati quali anticipi sulle assegnazioni per il 2010;

- 4) di autorizzare le Comunità a sospendere la raccolta delle istanze e delle segnalazioni per il tempo necessario all'adozione di eventuali nuovi criteri in attuazione del presente provvedimento;
- 5) di autorizzare l'Assessore Ugo Rossi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per l'individuazione dei livelli minimi delle prestazioni che le Comunità sono tenute a rispettare nell'anno 2011 nell'applicazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, relativa agli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

MLM